

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 28 ottobre 2020, n. 169  
**Determinazione Dirigenziale n. 53 del 25 ottobre 2016 e Determinazione Dirigenziale n. 25 del 4 aprile 2017 di proroga dell'inizio dei lavori, in favore della Società Luxenia S.r.l. con sede legale in San Severo(FG), Piazzale Cappuccini, 4 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza di 7,46557 MWe sito nel Comune di San Severo (FG) loc. "Torretta", e relative opere di connessione costituite da una sotto stazione utente 30/150 KV "San Severo Sud" racciordata in entra-esce alla linea esistente a 380 KV "Foggia- Larino (già autorizzata con Determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55 del 20.12.2012. Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 comma 21, L.R. n. 25/2012.**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

*Rilevato che:*

alla Società **Luxenia S.r.l.** con sede legale in San Severo (Fg), Piazzale Cappuccini, 4 con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 25 ottobre 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 7,46557 MWe sito nel Comune di San Severo (Fg) Località "Torretta", nonché delle infrastrutture indispensabili;
- di una stazione elettrica utente da collegare con l'ampliamento della S.E. 380/150 KV "San Severo Sud";

- dell'ampliamento della S.E. 380/150 KV "San Severo Sud" raccordata in entra – esci alla linea esistente a 380 KV "Foggia – Larino" (già autorizzata con Determina del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55 del 20.12.2002);

alla Società **Luxenia S.r.l.** con **Determinazione Dirigenziale n. 25 del 4 aprile 2017** veniva concessa ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012 una proroga dell'inizio dei lavori di dodici mesi;

alla società **Luxenia S.r.l.**, con **Determinazione Dirigenziale n. 61 del 31 maggio 2018 veniva concessa una ulteriore proroga** del termine di inizio dei lavori di mesi 24 (ventiquattro), ai sensi dell'art. 22 lettera a) della L.R. 67 del 29 dicembre 2017, per la costruzione dell'impianto fotovoltaico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 53 del 25.10.2016;

con nota 30 maggio 2020 acquisita al prot. 4085 del 12.6.2020 la società formulava richiesta di applicazione dell'art. 103 del D.L. 18/2020 richiedendo una sospensione dei termini "" ...In virtù delle misure adottate dal Governo contro l'emergenza sanitaria COVID-19, ovvero ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 103 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 37 del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentorio, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data e quella del 15 aprile 2020, poi prorogato al 15 maggio 2020", di conseguenza, il corrente termine di inizio lavori del progetto autorizzato ....., e contestualmente una proroga, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 25/2012, di mesi sei a seguire il periodo di sospensione citato con scadenza al 10.03.2021;

con nota prot.4183 del 19.6.2020 la sezione riscontrava la nota di maggio precisando che non è applicabile la richiesta di sospensione ma è possibile prorogare di 90 giorni dalla fine dell'emergenza COVID-19 (31 luglio 2020) fino al 29 ottobre 2020 emettendo atto diretto di riconoscimento dello stesso periodo oltre ai sei mesi richiesti;

con nota acquisita al prot. 7184 del 14.10.2020 la società chiede chiarimenti in merito e l'ulteriore proroga dei termini per l'inizio lavori ex art. 5, comma 21, l.r. 25/2012;

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto:

- che l'inizio dei lavori a far data dalla notifica dell'atto di proroga era previsto entro il 20.06.2020;
- l'entrata in vigore della Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del Decreto 18/2020, con cui sono state

introdotte nuove disposizioni in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli atti in scadenza e nello specifico, modificando l'art. 103, comma 2, è stato stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e Atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del T.U. di cui al DPR 6 giugno 2001, n.380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";

- Il termine di inizio dei lavori è posticipato al 29 ottobre 2020 e, giusto quanto previsto dall'art. 103 co 2 del DL 18/2020 convertito con legge 24 Aprile 2020 n. 27;

Sulla base di quanto riportato in narrativa:

si ritiene, la data 29 ottobre 2020 quale nuova scadenza del termine di inizio lavori, in virtù dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27;

con riferimento alla richiesta di avvalersi della previsione normativa di cui all'art. 10 co. 4 del decreto legge 76/2020 si osserva che tale previsione normativa incide sul testo unico dell'edilizia (DPR 380/2001) con specifico riferimento al permesso di costruire e presenta una formulazione molto più stringente rispetto a quella dell'art. 103 co. 2 del Decreto legge 18/2020 come convertito nella L. 27/2020 che era riferito ad ogni autorizzazione;

nonostante l'Autorizzazione unica sostituisca il permesso di costruire, la stessa ingloba e sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione comunque necessario per la realizzazione dell'impianto non oggetto della proroga normativamente prevista, con la conseguenza che la previsione normativa dell'art 10 co. 4 non appare suscettibile di estensione analogica all'Autorizzazione unica che è un provvedimento differente rispetto al permesso di costruire;

si ritiene di non concedere la proroga ai sensi dell'ex art. 10, co. 4 del DL 16/2020, convertito in legge n. 120/2020, in quanto la norma fa espresso riferimento ai soli permessi di costruire non estendendo la validità agli altri tipi di permessi;

si ritiene di concedere una proroga di mesi 6 (sei) del termine di inizio dei lavori a tutto il 29 aprile 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,  
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -**

**Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,

a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

## **DETERMINA**

### **ART. 1)**

Di prendere atto delle comunicazioni acquisite agli atti della Sezione con prot. n. AOO\_159 – 12.06.2020 – 0004085 e con prot. n. AOO\_159/PROT/10.10.2020/0007184 delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per a costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 7,46557 MWe sito nel Comune di San Severo (Fg) Località "Torretta", nonché delle infrastrutture indispensabili;
- di una stazione elettrica utente da collegare con l'ampliamento della S.E. 380/150 KV "San Severo Sud";
- dell'ampliamento della S.E. 380/150 KV "San Severo Sud" raccordata in entra – esci alla linea esistente a 380 KV "Foggia – Larino" (già autorizzata con Determina del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55 del 20.12.2002),

rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 25 ottobre 2016;

si ritiene, la data 29 ottobre 2020 quale nuova scadenza del termine di inizio lavori, in virtù dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27;

di non concedere la proroga ai sensi dell'ex art. 10, co. 4 del DL 16/2020, convertito in legge n. 120/2020, in quanto la norma fa espresso riferimento ai soli permessi di costruire non estendendo la validità agli altri tipi di permessi ed autorizzazioni, a differenza dell'art. 103 comma 2 del D.L. 108/2020 e s.m.i. che espressamente si rivolge a "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati";

di concedere una proroga di mesi 6 (sei) del termine di inizio dei lavori a tutto il 29 aprile 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;

### **ART. 2)**

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

### **ART. 3)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**ART. 4)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 8 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - all'Albo Telematico
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - al Comune di San Severo;
  - alle Società "Luxnia Srl" a mezzo pec, in qualità di destinatari diretti del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Iadaresta Carmela, Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

**Il Dirigente della Sezione  
Carmela Iadaresta**